Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE del NORD-EST
U.M.C. di VERONA
Sezione coordinata Motorizzazione Civile di PADOVA
corso Spagna 12 – 35127 Padova – tel. 049 8538211 fax 049 8704084
https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/homepage/74
patenti.uppd@mit.gov.it *umc-padova@pec.mit.gov.it*

ADR Certificato di formazione professionale – informazioni generali

ADR Lista Paesi aderenti

ADR Certificato di formazione professionale – primo rilascio o rinnovo

ADR Certificato di formazione professionale – duplicato

CAP conseguimento per esame

CAP duplicato o rinnovo

CQC nozioni generali

CQC conseguimento per esame

CQC conversione

Torna all'indice

Certificato di formazione professionale ADR – informazioni generali

Per la guida dei veicoli di qualsiasi massa (anche inferiore a 3,5 t) adibiti al trasporto nazionale o internazionale (in tutti gli Stati firmatari dell'accordo ADR) di merci, classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che superano i limiti di esenzione è obbligatorio il possesso del **certificato di formazione professionale** (**CFP**).

Non occorre il CFP conducente:
- nei casi di esenzione totale o parziale (ADR 1.1.3);
- quando i veicoli viaggiano scarichi, salvo le cisterne che non siano state preventivamente bonificate;
- in altri casi specifici .

Qualora il CFP non sia obbligatorio, il conducente, al pari di ogni altro personale che ha a che fare col trasporto di merci pericolose, deve aver comunque ricevuto un'adeguata formazione.

Conseguimento e validità.
Il CFP viene rilasciato dalla Motorizzazione Civile, a seguito di un **corso di formazione iniziale** e **superamento di un esame** effettuato mediante questionari, ai conducenti in possesso della patente, in corso di validità, in relazione alla tipologia di veicoli cui si riferisce il CFP che si intende conseguire.

Il corso di formazione iniziale si compone di:
1. **corso base,** (obbligatorio) per il trasporto di merci pericolose con modalità diverse dalla cisterna;
2. **corsi di specializzazione** (facoltativi):
   - corso di specializzazione per il trasporto in cisterne;
   - corso di specializzazione per il trasporto di esplosivi della classe 1;
   - corso di specializzazione per il trasporto di materie radioattive della classe 7.

Superato l'esame relativo al **corso base**, si può sostenere l'esame per le **specializzazioni**.

Il certificato di formazione professionale:
- è redatto su modello UE ed è valido in tutti i paesi dell'UE e in quelli firmatari dell'Accordo ADR.
- ha **validità** di **cinque anni** e deve essere rinnovato frequentando un **corso di aggiornamento** e sostenendo un esame teorico, effettuato mediante questionari. I certificati rilasciati da uno Stato membro UE possono essere rinnovati anche negli altri Paesi UE;
- **non può essere rilasciato** a conducenti muniti di patenti speciali;
- è **revocato o sospeso** in caso di revoca o sospensione della patente cui è associato;
- può essere **sottoposto a revisione** da parte dell'UMC.

I titolari di CFP rilasciati da Stati esteri, anche extracomunitari, possono circolare in Italia purché:
- lo Stato che ha emesso il documento sia contraente dell'accordo ADR;
- il modello sia conforme a quello previsto dall'accordo ADR;
- il documento sia in corso di validità.

Si può convertire il CFP di uno Stato UE o di altro Stato col quale vi sia accordo di reciprocità.

Torna all’indice

Lista dei 51 paesi che hanno sottoscritto l'accordo ADR (aggiornata al 20/01/2020)

Albania
Andorra
Austria
Azerbaijan
Belgio
Bielorussia
Bosnia Erzegovina
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Italia
Kazakhstan
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malta
Marocco
Moldova
Montenegro
Nigeria
Norvegia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Russia (Federazione Russa)
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Tagikistan
Tunisia
Turchia
Ucraina
Ungheria
Uzbekistan

Torna all'indice

Certificato di formazione professionale ADR - primo rilascio o rinnovo

Per ottenere l'ammissione all'esame per il primo rilascio del CFP gli interessati devono frequentare un **corso di formazione**, autorizzato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competente territorialmente.

La domanda d'esame deve essere presentata all'Ufficio che ha autorizzato il corso e l'esame deve essere superato entro sei mesi dal termine del corso. Trascorso tale termine bisogna ripetere il corso di formazione.

Solo chi supera l'esame del "**corso base"** può sostenere gli eventuali esami di "**specializzazione"**.

Riclassificazione del CFP
Consiste nell'aggiunta di specializzazioni durante il periodo di validità del certificato CFP. Si ottiene per esame dopo aver frequentato un "**corso di specializzazione"**. Il CFP in possesso del candidato viene sostituito con uno nuovo, comprendente le nuove specializzazioni, ma la scadenza rimane quella del CFP precedente.

Rinnovo del CFP
Per ottenere il rinnovo del CFP nell'anno che precede la scadenza o anche in epoca successiva, l'interessato dovrà seguire **corsi di aggiornamento,** per l'abilitazione di base e le specializzazioni, e superare i relativi esami. La validità del nuovo CFP è di cinque anni dalla scadenza precedente. Il rinnovo comporta il ritiro del CFP in scadenza e rilascio del nuovo certificato con le stesse abilitazioni.
Il rinnovo del CFP può avvenire anche con:

- **riclassificazione,** aggiunta di nuove specializzazioni;
- **declassamento,** riduzione di specializzazioni (se non si supera l'esame di specialità).

In questo caso il certificato verrà sostituito con uno nuovo, comprendente le nuove abilitazioni.

La domanda deve essere redatta sul modello TT 746C, reperibile qui, allegando:

- ricevuta del pagamento tariffa N117 (corso base CFP) sistema pagoPA. Per informazioni sui versamenti pagoPA consultare la pagina https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pagamenti-pagopa;
- ricevuta del pagamento tariffa N017 (specializzazione aggiuntiva CFP) sistema pagoPA per ogni aggiornamento richiesto;
- ricevuta del pagamento tariffa N019 a seconda se trattasi primo rilascio CFP (rilascio CFP ADR con corso base) o rilascio di nuovo ADR a seguito di nuova specializzazione (rilascio CFP ADR con corso specializzazione);
- due foto per documenti d'identità, uguali, recenti, su sfondo bianco, a capo scoperto e su carta non termica. Nel caso che la domanda non venga presentata dall'intestatario, una foto deve essere autenticata in autocertificazione (usando il modulo 20);
- fotocopia della patente posseduta;
- in caso di rinnovo, fotocopia del CFP posseduto;
- i residenti in province non limitrofe a Padova, devono allegare il modulo 04;
- i cittadini extracomunitari, devono allegare fotocopia del permesso di soggiorno valido e originale in visione, oppure fotocopia della ricevuta della presentazione dell'istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno ed originali in visione. Gli stessi documenti devono essere esibiti anche in per il rilascio del CFP.

L'accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile per la consegna e la registrazione della domanda avviene esclusivamente a seguito prenotazione online; allo scopo il candidato dovrà pertanto registrarsi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it e utilizzare nella pagina iniziale "Cittadino" e nella sezione "Accesso ai servizi" la funzione "Sistema di Prenotazione all'Ufficio Motorizzazione" e seguire la procedura.
Si informa che:
1) dato l'elevato numero di richieste di appuntamento, la prima data utile di prenotazione potrebbe essere molto differita nel tempo o, nel caso limite, il portale potrebbe non permettere la prenotazione; per questo motivo si invitano i candidati a riprovare la procedura di prenotazione dopo qualche giorno e si raccomanda coloro che hanno già fissato la data di presentazione e che non potessero presentarsi, ad accedere di nuovo al portale per modificare o cancellare la propria prenotazione in modo da liberare posizioni per altri utenti;
2) non è consentito fissare un appuntamento sul portale prenotazioni per accedere agli sportelli per avere informazioni e/o modulistica di qualsiasi genere che sono reperibili esclusivamente qui o sui siti istituzionali www.ilportaledellautomobilista.it e http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni

La domanda, compilata secondo le relative istruzioni, può essere presentata allo sportello patenti, sito a Padova in Corso Spagna n. 12 da:

- intestatario della pratica munito di documento d'identità valido;
- altra persona, con delega in carta libera sottoscritta dall'intestatario della pratica (usare modulo 01);
- ente che ha effettuato il corso di formazione.

Torna all'indice

Certificato di formazione professionale ADR - duplicato

Il CFP è considerato **deteriorato** quando non è identificabile uno dei seguenti elementi:

- numero del documento;
- dati anagrafici;
- data di scadenza;
- classi ADR.

La domanda del duplicato per deterioramento deve essere redatta sul modello TT746C, reperibile qui, allegando:

- patente posseduta in visione e relativa fotocopia fronte-retro;
- CFP originale in visione e relativa fotocopia;
- ricevuta del pagamento tariffa codice N003 sistema pagoPA. Per informazioni sui versamenti pagoPA consultare la pagina: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pagamenti-pagopa
- due foto per documenti d'identità, uguali, recenti, su sfondo bianco, a capo scoperto e su carta non termica. Nel caso che la domanda non venga presentata dall'intestatario, una foto deve essere autenticata in autocertificazione (usando il modulo 20);
- i cittadini extracomunitari, devono allegare fotocopia del permesso di soggiorno valido e originale in visione, oppure fotocopia della ricevuta della presentazione dell'istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno ed originali in visione.

Il duplicato del CFP può essere richiesto anche **per furto o smarrimento**.

La domanda deve essere redatta sul modello TT746C, reperibile qui, allegando:

- patente posseduta in visione e relativa fotocopia fronte-retro;
- due foto per documenti d'identità, uguali, recenti, su sfondo bianco, a capo scoperto e su carta non termica. Nel caso che la domanda non venga presentata dall'intestatario, una foto deve essere autenticata in autocertificazione (usando il modulo 20);
- ricevuta del pagamento tariffa codice N007 sistema pagoPA. Per informazioni sui versamenti pagoPA consultare la pagina: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pagamenti-pagopa
- la denuncia di perdita di possesso resa ad un Organo di Polizia o autocertificazione (usare modulo 11);
- i cittadini extracomunitari, devono allegare fotocopia del permesso di soggiorno valido e originale in visione, oppure fotocopia della ricevuta della presentazione dell'istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno ed originali in visione. Gli stessi documenti devono essere esibiti anche in per il rilascio del duplicato.

L'accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile per la consegna e la registrazione della domanda avviene esclusivamente a seguito prenotazione online; allo scopo il candidato dovrà pertanto registrarsi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it e utilizzare nella pagina iniziale "Cittadino" e nella sezione "Accesso ai servizi" la funzione "Sistema di Prenotazione all'Ufficio Motorizzazione" e seguire la procedura.
Si informa che:
1) dato l'elevato numero di richieste di appuntamento, la prima data utile di prenotazione potrebbe essere molto differita nel tempo o, nel caso limite, il portale potrebbe non permettere la prenotazione; per questo motivo si invitano i candidati a riprovare la procedura di prenotazione dopo qualche giorno e si raccomanda coloro che hanno già fissato la data di presentazione e che non potessero presentarsi, ad accedere di nuovo al portale per modificare o cancellare la propria prenotazione in modo da liberare posizioni per altri utenti;
2) non è consentito fissare un appuntamento sul portale prenotazioni per accedere agli sportelli per avere informazioni e/o modulistica di qualsiasi genere che sono reperibili esclusivamente qui o sui siti istituzionali www.ilportaledellautomobilista.it e http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni

La domanda, compilata secondo le relative istruzioni, può essere presentata allo sportello patenti, sito a Padova in Corso Spagna n. 12 da:

- intestatario della pratica munito di documento d'identità valido;
- altra persona, con delega in carta libera sottoscritta dall'intestatario della pratica (usare modulo 01);
- autoscuola o agenzia.

Torna all'indice

Conseguimento del CAP per esame

Il Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KA o KB viene rilasciato a seguito di un esame solo teorico, con questionario di 20 domande a risposta multipla redatte su scheda cartacea (portare una penna per scrivere!). Delle tre risposte proposte, il candidato deve individuare, barrando un'apposita casella, la risposta vera. Il candidato ha trenta minuti di tempo per rispondere alle domande contenute nella scheda d'esame e sarà considerato idoneo fino a due errori, dal terzo errore in poi sarà valutato "non idoneo". Le sedute d'esame avvengono con la frequenza di una al mese; in caso di assenza alla seduta per cui si è prenotati, si viene automaticamente prenotati per la seduta d'esame successiva.
Per il conseguimento del CAP è necessario che il conducente abbia compiuto 21 anni d'età e possieda la patente di categoria A1, A2 o A per conseguimento del KA oppure la patente di categoria B1 o B per il conseguimento del KB; per il conseguimento di entrambe le abilitazioni è necessario anche presentare l'attestazione di aver frequentato con profitto un corso di formazione (presso autoscuole, U.S.L. oppure C.R.I.) di primo soccorso. I mutilati ed i minorati fisici, in possesso delle patenti speciali corrispondenti, possono conseguire i CAP di tipo KA e KB previa verifica della sussistenza dei requisiti d'idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale.

La domanda deve essere redatta sul modello TT746C che può essere reperito online qui. Si raccomanda la compilazione di TUTTE le pagine che compongono il modello, anche se sembrano uguali e ridondanti, in stampatello chiaro e leggibile.
L'accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile per la consegna e la registrazione della domanda avviene esclusivamente a seguito prenotazione online; allo scopo il candidato dovrà pertanto registrarsi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it e utilizzare nella pagina iniziale "Cittadino" e nella sezione "Accesso ai servizi" la funzione "Sistema di Prenotazione all'Ufficio Motorizzazione" e seguire la procedura.
Si informa che:
1) dato l'elevato numero di richieste di appuntamento, la prima data utile di prenotazione potrebbe essere molto differita nel tempo o, nel caso limite, il portale potrebbe non permettere la prenotazione; per questo motivo si invitano i candidati a riprovare la procedura di prenotazione dopo qualche giorno e si raccomanda coloro che hanno già fissato la data di presentazione e che non potessero presentarsi, ad accedere di nuovo al portale per modificare o cancellare la propria prenotazione in modo da liberare posizioni per altri utenti;
2) non è consentito fissare un appuntamento sul portale prenotazioni per accedere agli sportelli per avere informazioni e/o modulistica di qualsiasi genere che sono reperibili esclusivamente qui o sui siti istituzionali www.ilportaledellautomobilista.it e http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) **Ricevuta del pagamento** tariffa codice N101 (rilascio certificato abilitazione professionale (CAP)) sistema pagoPA. Per informazioni sui versamenti pagoPA consultare la pagina: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pagamenti-pagopa ;
b) **attestazione di frequenza con profitto di un corso di primo soccorso** (autoscuole, U.S.L. oppure C.R.I.);
c) solo per titolari di patente categoria A e B**: certificato medico in bollo in originale** in data non anteriore a **tre mesi** alla data di appuntamento per la presentazione agli sportelli della domanda - se rilasciato da un medico autorizzato di cui all'art. 119 comma 2 del Codice della Strada OPPURE **certificato medico in bollo in originale** in data non anteriore a **sei mesi** alla data di appuntamento per la presentazione agli sportelli della domanda - se rilasciato da una Commissione Medica Locale di cui all'art. 119 comma 4 del Codice della Strada -. Assicurarsi che la ricevuta riporti la/le abilitazione/i richiesta/e per la domanda per cui si procede. Per i titolari di patente categoria C e D non è necessario effettuare la visita medica e pertanto non serve allegare il certificato medico;
d) **fotocopia del codice fiscale**;
e) **patente posseduta** in originale in visione e una sua **fotocopia** fronte-retro;
f) i cittadini extracomunitari, devono allegare fotocopia del permesso di soggiorno valido e originale in visione, oppure fotocopia della ricevuta dell'istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno ed originali in visione. Gli stessi documenti devono essere esibiti in originale in occasione del rilascio del CAP.

La domanda può essere presentata allo sportello patenti, in data e ora stabilite dall'appuntamento, da:
- intestatario della pratica munito di documento d'identità valido;
- altra persona maggiorenne, munita di delega in carta libera sottoscritta dall'intestatario della domanda (usare il modulo 01, scaricabile qui) e allegare fotocopia di un documento di identità valido del delegante).

La domanda ha validità sei mesi e permette una sola prova.

N.B.: si raccomanda di produrre la documentazione richiesta per la presentazione della domanda poco prima della data fissata nell'appuntamento per la presentazione, in particolare i documenti di cui ai punti a) e c) che hanno scadenza a tre mesi dalla data di pagamento/rilascio (sei mesi solo per la ricevuta rilasciata da Commissione Medica Locale) e per i quali è tassativo presentarli in corso di validità.

Torna all'indice

Duplicato o rinnovo del CAP

Duplicato per deterioramento o distruzione

La richiesta del duplicato per deterioramento deve essere redatta sul modello TT 746C, allegando:

- **patente** posseduta in visione e relativa **fotocopia fronte-retro**;
- **CAP originale** in visione e relativa **fotocopia**;
- **ricevuta del pagamento** tariffa codice N003 (duplicato del CAP per deterioramento o distruzione) sistema pagoPA. Per informazioni sui versamenti pagoPA consultare la pagina: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pagamenti-pagopa ;
- i cittadini extracomunitari devono esibire il permesso di soggiorno in corso di validità e relativa fotocopia. Questo documento dovrà essere esibito anche in occasione rilascio del duplicato.

Duplicato per furto o smarrimento

La richiesta deve essere redatta sul modello TT 746C, allegando:

- **patente** posseduta in visione e relativa **fotocopia fronte-retro**;
- **ricevuta del pagamento** tariffa codice N007 (duplicato del CAP per smarrimento o sottrazione) sistema pagoPA. Per informazioni sui versamenti pagoPA consultare la pagina: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pagamenti-pagopa ;
- **denuncia** di perdita del possesso resa ad un Organo di Polizia;
- i cittadini extracomunitari, devono allegare fotocopia del permesso di soggiorno valido e originale in visione, oppure fotocopia della ricevuta della presentazione dell'istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno ed originali in visione. Gli stessi documenti devono essere esibiti per il rilascio del duplicato.

Rinnovo

La qualificazione CQC per il trasporto di persone ricomprende in sé il certificato di abilitazione professionale di tipo KB e quello di tipo KA, limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta.

Il CAP vale 5 anni e il rinnovo, quando il conducente è anche titolare di patente superiore (C o D), avviene automaticamente col rinnovo della patente di guida e null'altro è richiesto. Invece, per il rinnovo del C.A.P. collegato ad una patente di categoria A o B, si deve chiedere il duplicato con il modello TT 746C, allegando:

- **patente** posseduta in visione e relativa **fotocopia fronte-retro**;
- **CAP originale** in visione e relativa **fotocopia**;
- **ricevuta del pagamento** tariffa codice N003 (rinnovo certificazione abilitazione professionale (CAP)) sistema pagoPA. Per informazioni sui versamenti pagoPA consultare la pagina: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pagamenti-pagopa ;
- **certificato medico in bollo**, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, da un medico di cui all'art. 119, commi 2 e 4, del Codice della strada;
- i cittadini extracomunitari, devono allegare fotocopia del permesso di soggiorno valido e originale in visione, oppure fotocopia della ricevuta della presentazione dell'istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno ed originali in visione. Gli stessi documenti devono essere esibiti per il rilascio del CAP rinnovato.

Il modello TT746C può essere reperito online qui. Si raccomanda la compilazione di TUTTE le pagine che compongono il modello, anche se sembrano uguali e ridondanti, in stampatello chiaro e leggibile.

L'accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile per la consegna e la registrazione della domanda avviene esclusivamente a seguito prenotazione online; allo scopo il candidato dovrà pertanto registrarsi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it e utilizzare nella pagina iniziale "Cittadino" e nella sezione "Accesso ai servizi" la funzione "Sistema di Prenotazione all'Ufficio Motorizzazione" e seguire la procedura.

Si informa che:

1) dato l'elevato numero di richieste di appuntamento, la prima data utile di prenotazione potrebbe essere molto differita nel tempo o, nel caso limite, il portale potrebbe non permettere la prenotazione; per questo motivo si invitano i candidati a riprovare la procedura di prenotazione dopo qualche giorno e si raccomanda coloro che hanno già fissato la data di presentazione e che non potessero presentarsi, ad accedere di nuovo al portale per modificare o cancellare la propria prenotazione in modo da liberare posizioni per altri utenti;

2) non è consentito fissare un appuntamento sul portale prenotazioni per accedere agli sportelli per avere informazioni e/o modulistica di qualsiasi genere che sono reperibili esclusivamente qui o sui siti istituzionali www.ilportaledellautomobilista.it e http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni

La domanda può essere presentata allo sportello patenti, in data e ora stabilite dall'appuntamento, da:

- intestatario della pratica munito di documento d'identità valido;
- altra persona maggiorenne, munita di delega in carta libera sottoscritta dall'intestatario della domanda (usare il modulo 01, scaricabile qui) e allegare fotocopia di un documento di identità valido del delegante).

Torna all'indice

CQC nozioni generali

Per esercitare l'autotrasporto professionale di persone o di cose nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, con veicoli che richiedono la patente delle categorie **C1** e **C** (anche speciale), nonché delle categorie **C1E**, **CE**, **D1**, **D**, **D1E e DE**, i conducenti devono possedere la CQC.

- per il trasporto persone, l'obbligo di possedere la CQC decorre dal 10/09/2008;
- per il trasporto di cose, l'obbligo di possedere la CQC decorre dal 10/09/2009.

Sono **obbligati** alla qualificazione professionale iniziale di tipo CQC ed alla formazione periodica, i conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato:

• **appartenente all'UE o allo SEE**, ivi compresa l'Italia,

• **non appartenente all'UE o allo SEE ma dipendenti**, con qualifica di conducente, da **un'impresa stabilita in uno Stato membro**, che, in **ambito UE e SEE**, effettuano **professionalmente l'autotrasporto di cose e persone** su veicoli per la cui guida è richiesta una delle seguenti categorie di patenti: C1 o C, anche speciale, C1E o CE, per trasporto di cose, o D1, D1E, D o DE, per trasporto di persone, e salvo esenzioni.

Sono **esentati dall'obbligo di possedere la CQC** i conducenti:

a. di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b. di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c. di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d. di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e. di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f. di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di cose a fini privati e non commerciali;
g. di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, se la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente

Le esenzioni previste ai punti f. e g. non si applicano nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista. Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.

La CQC si consegue a seguito di frequenza di apposito corso di formazione ed esame finale.

I corsi di qualificazione iniziale possono essere frequentati in Italia da conducenti:

- residenti, anagraficamente o per residenza normale, in Italia;
- non residenti, né anagraficamente né per residenza normale in Italia, ma dipendenti con qualifica di autista da una impresa avente sede in Italia.

Il candidato al conseguimento di una CQC può iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale senza essere titolare di patente di categoria superiore. Per svolgere la parte pratica del corso, deve ottenere il foglio rosa per la categoria presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che intende conseguire.
Superato l'esame, ottiene un CAP che attesta la qualificazione iniziale di tipo CQC, che gli consente di conseguire la patente presupposta dalla CQC.

Svolgendo un corso ordinario da 280 ore e superando il relativo esame, si acquisisce una qualificazione professionale di tipo CQC che dà diritto a guidare:

- a 18 anni veicoli di categoria C o CE,
- a 21 anni veicoli di categoria D o DE;

Svolgendo un corso accelerato da 140 ore e superando il relativo esame, si acquisisce una qualificazione professionale di tipo **CQC con limitazioni**, che gli dà diritto a guidare:

- a 18 anni: veicoli di categoria C1 o C1E,
- a 21 anni: veicoli di categoria D1 o D1E, oppure di categoria D o DE adibiti a servizio pubblico di linea con raggio di percorrenza entro 50 km.

Le limitazioni decadono a 21 anni di età per il trasporto di cose e a 23 anni per quello di persone.
Ne deriva pertanto che il possesso di una qualificazione iniziale di tipo CQC dà diritto a conseguire una patente di categoria C o CE e D o DE in deroga ai limiti di età posti dall'art. 115 CDS.

Il termine utile per richiedere il rilascio della CQC per documentazione era la data del:

- 9 settembre 2013, se la CQC richiesta abilita al trasporto di persone;
- 9 settembre 2014, se la CQC richiesta abilita al trasporto di cose.

Possono esercitare anche in Italia attività di autotrasporto professionale i conducenti possessori di CQC rilasciata o rinnovata dagli altri Stati dell'U.E.

Torna all'indice

Tutte le qualificazioni professionali di tipo CQC, **ottenute per documentazione** (comprese quelle rilasciate a titolare di patente rilasciata da Stato extra UE o extra SEE, convertibile o no) **sono scadute il**:
• **9.9.2015**, se per il trasporto di persone,
• **9.9.2016**, se per il trasporto di cose.

La CQC non può essere rilasciata a chi è residente in Italia da più di un anno e titolare di patente rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono rapporti di reciprocità.
Inoltre, i titolari di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea e della CQC italiana, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, devono conseguire la patente italiana (per conversione oppure per esame) e poi chiedere il duplicato della CQC.

A decorrere dal 18.4.2013, ai titolari di patente italiana, viene rilasciata una "PatenteCQC, sulla stessa è apposto il codice unionale "95", seguito dalla rispettiva data di scadenza, in corrispondenza della categoria per la quale è stata acquisita la qualificazione CQC.

La qualificazione CQC per il trasporto di persone ricomprende il certificato di abilitazione professionale di tipo KB e KA, limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta.

La CQC ha validità 5 anni. Il rinnovo di validità è subordinato alla frequenza di apposito corso di formazione periodica, al termine del quale viene emesso il duplicato rinnovato.
Possono seguire i corsi di formazione periodica in Italia i conducenti:
- residenti in Italia;
- residenti in uno stato appartenente alla UE,allo SEE, o extra-UE ma dipendenti, con qualifica di autista, di un'impresa avente sede in Italia.

Il corso può essere frequentato:
- nei 18 mesi precedenti alla scadenza della CQC. (che viene rinnovata alla scadenza);
- entro 2 anni dalla scadenza della CQC (che è rinnovata a decorrere dalla data di richiesta del duplicato e nelle more è precluso l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone o cose);
- oltre 2 anni dalla scadenza della CQC (in questo caso oltre al corso, è richiesto anche l'esame finale).

La CQC per trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento del sessantottesimo anno di età.

Nel caso di CQC valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, una delle quali scaduta da oltre 2 anni, il titolare deve frequentare un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto (è esentato dall'obbligo di frequenza dal corso di formazione periodica per l'altra tipologia di trasporto) e presentare due distinte domande, una per il rinnovo e una per l'esame di ripristino (che comprende sia la parte comune che la parte specialistica).

Nel caso di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone entrambe scadute da oltre 2 anni, il titolare deve presentare due domande, una per l'esame di ripristino relativa ad una delle due abilitazioni CQC, una successiva istanza per l'esame di ripristino per l'altra CQC, utilizzando lo stesso corso e sostenendo, in ogni caso, l'esame relativo sia alla parte comune che alla parte specialistica.

Nel caso di CQC scaduta da meno di due anni, ai fini del rinnovo, il corso di formazione periodica deve essere terminato, al massimo, entro il giorno della scadenza della qualificazione CQC, anche se l'istanza di rinnovo è presentata al competente UMC, in data successiva.

Il titolare di qualificazione CQC scaduta da oltre due anni, oltre a frequentare un corso di formazione periodica, può richiedere l'esame di ripristino (comprendente sia la parte comune che la parte specialistica) oppure rinunciare alla CQC. La rinuncia comporta la revoca dell'abilitazione e la richiesta di un duplicato della patente sulla quale non risulterà più il codice 95.

La validità della CQC ottenuta con ordinaria procedura di rinnovo è di cinque anni dalla data di presentazione dell'istanza al UMC mentre quella ottenuta a seguito di esame di ripristino è di cinque anni dalla data dell'esame. Pertanto, la validità delle due abilitazioni possedute (merci e persone) è diversa a prescindere dall'ordine in cui vengono presentate le due domande; al successivo rinnovo di entrambe varranno cinque anni dalla data di presentazione dell'istanza al UMC.

Nel caso di emissione di un duplicato di patente con CQC scaduta di validità, il documento non contiene più il riferimento all'abilitazione (codice 95).

Rinuncia alla qualificazione CQC
Il titolare di qualificazione CQC può richiedere all'UMC di revocare la propria abilitazione.
La rinuncia alla qualificazione CQC:
• comporta la **revoca dell'abilitazione** che è annotata nel sistema informatico (revoca per altri motivi);
• comporta la richiesta di **duplicato della patente di guida**, sulla quale non risulterà più il codice 95.
Una nuova abilitazione può essere conseguita esclusivamente secondo le procedure ordinarie, frequentando, cioè, un corso di qualificazione iniziale e sostenendo il previsto esame di idoneità. Si richiede la frequenza del corso e il superamento del relativo esame (parte specialistica) qualora il titolare di entrambe le qualificazioni CQC, abbia dapprima rinunciato a una delle due, ma che, dopo la revoca, intenda nuovamente conseguirla.

Torna all’indice

Accesso patenti superiori in relazione all'età minima e ai corsi CQC - sintesi

Età minima	Patente posseduta	Corso CQC	Patente o foglio rosa per il corso pratico CQC	Guida veicoli	
18 anni	B *[5]*	accelerato cose	C1, C1E *[1]*	C1, C1E	*[2]*
	B *[5]*	accelerato cose	C, CE *[3]*	C1, C1E	fino a 21 anni
	C1, C1E	accelerato cose		C1, C1E	*[2]*
	C1, C1E *[5]*	accelerato cose	C, CE *[3]*	C1, C1E	fino a 21 anni
	B (5)	ordinario cose	C, CE *[3]*	C, CE	
	C1, C1E *[5]*	ordinario cose	C, CE *[3]*	C, CE	
21 anni	B *[5]*	accelerato cose	C, CE *[1]*	C, CE	
	C1, C1E	accelerato cose		C1, C1E	*[2]*
	C1, C1E *[5]*	accelerato cose	C, CE *[1]*	C, CE	
	C, CE	accelerato cose		C, CE	
21 anni	B *[5]*	accelerato persone	D1, D1E *[1]*	D1, D1E	*[4]*
	B *[5]*	accelerato persone	D, DE *[3]*	D, DE	fino a 23 anni: D, DE adibiti a servizi di linea fino a 50 km o D1, D1E
	D1, D1E	accelerato persone		D1, D1E	*[4]*
	D1, D1E *[5]*	accelerato persone	D, DE *[3]*	D, DE	fino a 23 anni: D, DE adibiti a servizi di linea fino a 50 km o D1, D1E
	B *[5]*	ordinario persone	D, DE *[3]*	D, DE	
	D1, D1E *[5]*	ordinario persone	D, DE *[3]*	D, DE	
23 anni	B *[5]*	accelerato persone	D, DE *[3]*	D, DE	
	D1, D1E	accelerato persone		D1, D1E	*[4]*
	D1, D1E	accelerato persone	D, DE *[3]*	D, DE	
24 anni	B *[5]*	accelerato persone	D, DE *[1]*	D, DE	
	D1, D1E	accelerato persone	D, DE *[1]*	D, DE	
	D, DE	accelerato persone		D, DE	

[1] La patente può essere conseguita senza dimostrare l'iscrizione a un corso CQC.
[2] Dopo l'età di 21 anni il conducente è abilitato alla guida di veicoli delle categorie C, CE solo se è titolare delle corrispondenti patenti.
[3] Il foglio rosa si può ottenere in deroga ai limiti di età dimostrando l'iscrizione ad un corso CQC (dopo il superamento dell'esame di teoria della patente); la patente si può conseguire dopo aver conseguito il CAP.
[4] Dopo l'età di 23 anni il conducente è abilitato alla guida di veicoli delle categorie D, DE solo se è titolare delle corrispondenti patenti.
[5] Solo nel caso di corsi organizzati presso autoscuole o centri di istruzione.

Torna all'indice

Conseguimento per esame della carta di qualificazione del conducente (CQC)

I corsi di qualificazione iniziale possono essere frequentati in Italia da conducenti:
- residenti, anagraficamente o per residenza normale, in Italia;
- non residente, né anagraficamente né per residenza normale in Italia, ma dipendenti con qualifica di autista da una impresa avente sede in Italia.

La domanda deve essere redatta sul modello TT746C che può essere reperito online qui. Si raccomanda la compilazione di TUTTE le pagine che compongono il modello, anche se sembrano uguali e ridondanti, in stampatello chiaro e leggibile.
L'accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile per la consegna e la registrazione della domanda avviene esclusivamente a seguito prenotazione online; allo scopo il candidato dovrà pertanto registrarsi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it e utilizzare nella pagina iniziale "Cittadino" e nella sezione "Accesso ai servizi" la funzione "Sistema di Prenotazione all'Ufficio Motorizzazione" e seguire la procedura.
Si informa che:
1) dato l'elevato numero di richieste di appuntamento, la prima data utile di prenotazione potrebbe essere molto differita nel tempo o, nel caso limite, il portale potrebbe non permettere la prenotazione; per questo motivo si invitano i candidati a riprovare la procedura di prenotazione dopo qualche giorno e si raccomanda coloro che hanno già fissato la data di presentazione e che non potessero presentarsi, ad accedere di nuovo al portale per modificare o cancellare la propria prenotazione in modo da liberare posizioni per altri utenti;
2) non è consentito fissare un appuntamento sul portale prenotazioni per accedere agli sportelli per avere informazioni e/o modulistica di qualsiasi genere che sono reperibili esclusivamente qui o sui siti istituzionali www.ilportaledellautomobilista.it e http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni

Alla domanda devono essere allegati:
- **attestato di frequenza** del corso di formazione, terminato da non oltre 12 mesi prima della domanda;
- **ricevuta del pagamento** tariffa codice N117 (conseguimento CQC per esame) sistema pagoPA. Per informazioni sui versamenti pagoPA consultare la pagina: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pagamenti-pagopa
- **ricevuta del pagamento** tariffa codice N019 (imposta di bollo) sistema pagoPA;
- **due foto** per documenti d'identità, uguali, recenti, su sfondo bianco, a capo scoperto e su carta non termica. Nel caso che la domanda non venga presentata dall'intestatario, **una foto deve essere autenticata in autocertificazione** (usando il modulo 20);
- **fotocopia fronte-retro** della patente posseduta;
- i cittadini extracomunitari, devono allegare fotocopia del permesso di soggiorno valido e originale in visione, oppure fotocopia della ricevuta dell'istanza di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno ed originali in visione. Gli stessi documenti devono essere esibiti per il rilascio della CQC.

La domanda può essere presentata allo sportello patenti, in data e ora stabilite dall'appuntamento, da:
- intestatario della pratica munito di documento d'identità valido;
- altra persona maggiorenne, munita di delega in carta libera sottoscritta dall'intestatario della domanda (usare il modulo 01, scaricabile qui) e allegare fotocopia di un documento di identità valido del delegante).

Torna all'indice

Conversione della carta di qualificazione del conducente (CQC) paesi UE o spazio SEE

La CQC rilasciata da altri Stati UE ovvero da stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo può essere duplicata, per smarrimento o furto, in equipollente documento italiano ad un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto con sede in Italia e sia interessato a godere del beneficio dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 126-bis del codice della strada, solo dopo che si è proceduto al riconoscimento ovvero alla conversione della patente posseduta in patente di guida italiana e previo accertamento, presso le competenti Autorità dello Stato di rilascio, che la CQC da duplicare sia in corso di validità e su di essa non gravino ostativi.
Nel caso che la richiesta **provenga da soggetto titolare di patente di guida italiana**, il rilascio della patente CQC **va subordinato all'acquisizione di un attestato, dell'autorità dello Stato estero in Italia che ha rilasciato il titolo da convertire o duplicare, che sancisca che il richiedente, al momento del rilascio, aveva acquisito la residenza normale in quello Stato**.

La richiesta deve essere redatta sul modello TT 2112 che può essere reperito online qui e impaginato come da istruzioni contenute nel file Allegato1. Si raccomanda la compilazione di TUTTE le pagine che compongono il modello, anche se sembrano uguali e ridondanti, in stampatello chiaro e leggibile.
L'accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile per la consegna e la registrazione della domanda avviene esclusivamente a seguito prenotazione online; allo scopo il candidato dovrà pertanto registrarsi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it e utilizzare nella pagina iniziale "Cittadino" e nella sezione "Accesso ai servizi" la funzione "Sistema di Prenotazione all'Ufficio Motorizzazione" e seguire la procedura.
Si informa che:
1) dato l'elevato numero di richieste di appuntamento, la prima data utile di prenotazione potrebbe essere molto differita nel tempo o, nel caso limite, il portale potrebbe non permettere la prenotazione; per questo motivo si invitano i candidati a riprovare la procedura di prenotazione dopo qualche giorno e si raccomanda coloro che hanno già fissato la data di presentazione e che non potessero presentarsi, ad accedere di nuovo al portale per modificare o cancellare la propria prenotazione in modo da liberare posizioni per altri utenti;
2) non è consentito fissare un appuntamento sul portale prenotazioni per accedere agli sportelli per avere informazioni e/o modulistica di qualsiasi genere che sono reperibili esclusivamente qui o sui siti istituzionali www.ilportaledellautomobilista.it e http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni

La richiesta deve essere corredata dei seguenti documenti:

- **ricevuta del pagamento** tariffa codice N003 (conversione CQC da estera a italiana) sistema pagoPA. Per informazioni sui versamenti pagoPA consultare la pagina: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/pagamenti-pagopa
- **fotocopia della CQC estera** oppure denuncia di perdita del possesso resa ad un Organo di Polizia Giudiziaria;
- **fotocopia fronte-retro** della patente posseduta;
- **due foto** per documenti d'identità, uguali, recenti, su sfondo bianco, a capo scoperto e su carta non termica;
- **modulo 08** debitamente compilato, datato e firmato leggibile, reperibile qui.

La domanda può essere presentata allo sportello patenti, in data e ora stabilite dall'appuntamento, da:

- intestatario della pratica munito di documento d'identità valido;
- altra persona maggiorenne, munita di delega in carta libera sottoscritta dall'intestatario della domanda (usare il modulo 01, scaricabile qui) e allegare fotocopia di un documento di identità valido del delegante). In caso di delega una delle due foto deve essere autenticata in autocertificazione usando il modulo 20.

La CQC estera convertita deve essere ritirata.